

---

# Supporto per la formazione e il lavoro: al via le domande dall'1 settembre 2023

---

di [Celeste Vivenzi](#)

**Publicato il 30 Agosto 2023**

L'INPS ha reso noto che, in favore delle famiglie senza minori, disabili o over 60 che hanno fruito del settimo mese di Reddito di cittadinanza, è possibile, a far data dal 1° settembre 2023, presentare la domanda per il "Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)". Esaminiamo questo nuovo strumento.

La legge n. 197/2022 ha disposto che **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023** la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, verrà riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità.

Il **Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)** prevede, per i soggetti che possiedono particolari requisiti, la possibilità di ricevere un contributo di **euro 350 mensili per un periodo massimo di 12 mesi e l'avvio a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo**.

Si rammenta che la nuova misura è incompatibile con il [Reddito di cittadinanza](#), con la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

## Supporto per la formazione e il lavoro: aspetti normativi ed operativi

**In cosa consiste la nuova misura**

Il **Supporto per la Formazione e il Lavoro** è uno strumento che consente di percepire un sussidio di **350 euro mensili**, per un periodo al **massimo pari a 12 mesi**, in caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Come detto in premessa, l'INPS ha reso noto con un **comunicato del 25 agosto 2023** che è **possibile, a far data dall'1 settembre 2023, presentare la domanda** per poter accedere alla nuova misura prevista in favore delle famiglie senza minori, disabili o over 60 che hanno fruito del settimo mese di Reddito di cittadinanza.



## Soggetti beneficiari

Possono accedere alla nuova misura i soggetti in possesso dei seguenti **requisiti**:

1. soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni appartenenti a nuclei familiari in possesso di Isee familiare non superiore a 6.000 euro annui e degli altri requisiti richiesti per poter usufruire dell'assegno di inclusione che sostituirà il Reddito di cittadinanza dal **1° gennaio 2024**.

*Nota: come previsto dal Decreto Legge n. 48-2023, il reddito di cittadinanza, a far data dal 1° gennaio 2024, è sostituito dall'assegno di inclusione destinato alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori e over 60 (sarà erogato dall'INPS mediante uno strumento di pagamento elettronico per un periodo massimo di 18 mesi continuativi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi).*

2. singoli componenti di nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e sottoposti agli obblighi di partecipazione ad attività formative, di politica attiva e di lavoro, in quanto già occupati o frequentanti un regolare corso di studi o con carichi di cura di minori di tre anni, di tre o più figli minorenni, di familiari disabili o non autosufficienti.

3. singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, purché non siano calcolati nella nuova scala di equivalenza.

*Nota: non ha diritto alla prestazione in parola il nucleo in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni stesse, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell'ambito della procedura di cui alla Legge numero 604/1966.*

## Come funziona la Procedura di erogazione della misura

Per poter usufruire della nuova misura i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma devono seguire il seguente iter:

a. **presentazione della domanda:**

il **Supporto per la formazione e il lavoro** può essere richiesto direttamente all'INPS per via telematica o presso i patronati, rilasciando nel contempo, qualora non ancora presente, la dichiarazione di immediata disponibilità (Did) all'impiego e alla partecipazione a percorsi di politica attiva.

b. **registrazione alla Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa:**

come detto i soggetti richiedenti devono dimostrare la partecipazione a percorsi di formazione per adulti funzionali all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, se non assolto, a meno che non siano già inseriti in progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Attraverso la registrazione sulla piattaforma i soggetti beneficiari accedono a informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro.

Tra le misure di supporto rientrano altresì il servizio civile universale, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione e i progetti utili alla collettività ovvero le iniziative a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni

pubbliche a tal fine convenzionate con i comuni stessi, previste in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

*Nota: la Piattaforma è accessibile anche da parte dei richiedenti l'Assegno di inclusione per accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, progetti utili alla collettività adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato (la piattaforma comunica inoltre i dati dei soggetti beneficiari al servizio sociale del comune di residenza).*

**C. sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato:**

il soggetto beneficiario è tenuto a sottoscrivere il patto di attivazione digitale, al fine di:

- ottenere la convocazione da parte del servizio per il lavoro competente per la stipula o l'aggiornamento del patto di servizio personalizzato (Psp);
- partecipare ai percorsi di politica attiva predisposti dalle Regioni con conferma telematica di partecipazione almeno ogni 90 giorni;
- accettare le offerte di lavoro a pena di decadenza dal sussidio.

**Quando si decade dal beneficio**

Il beneficiario dell'indennità di partecipazione deve rispettare le misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività **almeno ogni novanta giorni**.

*Nota: le difformità segnalate dai servizi competenti all'INPS, per il tramite della piattaforma SIU o attraverso il SIISL, comporta il decadimento dal beneficio.*

*Si rammenta che anche la mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio.*

*Infine, si ricorda che il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di Inclusione, pena il decadimento dal beneficio, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:*

1. *si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;*
2. *si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;*
3. *la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;*
4. *si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.*

Fonte: [Comunicato INPS del 25 agosto 2023](#).

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 30 agosto 2023